

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2308

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENGARLE, AZIMONTI, LA PENNA, TOROS, PAVAN, CASATI, ZANIBELLI, DONAT-CATTIN, CALVI, SCALIA, COLLEONI, SABATINI, STORTI, ARMATO, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, GORRIERI ERMANNO, SINESIO, GITTI, GALLI, BIAGGI NULLO

Presentata il 7 luglio 1960

Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, estende la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato alle prestazioni effettuate dai medici e dai veterinari provinciali per conto di Enti o di privati.

Le prestazioni suddette hanno carattere di estrema delicatezza. Quasi sempre esse sono espressione di una preparazione professionale assai complessa, che richiede un continuo aggiornamento e riguarda vasti campi: dal rilascio del certificato medico, dal giudizio sulla potabilità delle acque, sino ad arrivare, per esempio, all'esame e conseguente formulazione di un parere tecnico su progetti di acquedotti, fognature e altre opere igieniche.

Per quanto sia dato di soprassedere ad ogni iniziativa, pur auspicata dalle categorie interessate, diretta a sottrarre le prestazioni in questione alla disciplina di cui alla citata

legge n. 869, appare necessario adeguare più congruamente la disciplina medesima alle esigenze imposte dalla natura delle prestazioni medesime ed alla nuova situazione del personale del Ministero della sanità, per effetti della istituzione dei nuovi ruoli avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1959, n. 750.

Poiché, inoltre, si presenta l'identica situazione di fatto che ha reso necessaria la riforma attuata con legge 14 luglio 1957, n. 580, per alcune categorie di dipendenti del Ministero delle finanze, si è predisposta la presente proposta di legge, con la quale:

a) vengono adeguate le misure dei compensi previsti dalla tabella B, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869;

b) l'intero ammontare dei compensi predetti, viene ripartito con le seguenti modalità:

1°) il 25 per cento dell'importo complessivo versato tramite le marche amministrative sarà a titolo di maggiorazione tenuto

a disposizione degli Uffici periferici e ripartito, in proporzione, alle singole rimesse effettuate;

2°) il residuo 75 per cento verrà ripartito fra tutto il personale del Ministero della sanità in rapporto al coefficiente di stipendio.

Tale ripartizione si ritiene equa in quanto con la maggiorazione di cui al n. 1 della let-

tera *B* si è inteso premiare le maggiori prestazioni del personale preposto in uffici in cui più intenso è il lavoro.

Mentre ripartendolo in base al punto 2°), il residuo 80 per cento dell'intero introito per le prestazioni di cui alla tabella annessa si è voluto porre sullo stesso piano morale funzionari e dipendenti in genere della stessa qualifica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella *B* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita da quella allegata alla presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 2.

I diritti, proventi e compensi riscossi in base alla tabella *B* allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono così ripartiti:

a) il 25 per cento dell'importo complessivo versato tramite le marche amministrative sarà a titolo di maggiorazione tenuto a disposizione degli Uffici periferici e ripartito in proporzione alle singole rimesse effettuate;

b) il residuo 75 per cento verrà ripartito fra tutto il personale del Ministero della sanità in rapporto al coefficiente di stipendio.

TABELLA B.

TRIBUTI SPECIALI PER I SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA SANITÀ

OGGETTO	TARIFFE	
	Sanitario Lire	Agente di Sanità Lire
A) SERVIZI MEDICI		
1. - Rilascio di certificati a richiesta di privati e di Enti	1.000	—
2. - Accertamenti tecnico-sanitari eseguiti su richiesta di privati e di Enti	3.000	—
B) SERVIZI MEDICI DI SANITÀ MARITTIMA		
1. - Accertamenti igienico-sanitari per l'ammissione a pratica di navi in arrivo previa resa del costituito sanitario a bordo (x) . . .	1.200	250
2. - Controllo tecnico-sanitario derattizzazione navi con gas tossici o ispezione per esonero (x)	3.000	800
3. - Agli agenti di sanità addetti agli impianti di disinfezione o di bonifica:		
a) in qualità di macchinista (x)	—	480
b) in qualità di fuochista	—	240
4. - Visite tecnico-sanitarie alle navi (x)	1.000	450
5. - Agli agenti di sanità per sorveglianza merci, accompagnamento infermi, disinfezione e disinfestazione	—	250
C) SERVIZI VETERINARI		
1. - Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti	1.000	—
2. - Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta di privati o di Enti	3.000	—
3. - Servizi eseguiti fuori orario o fuori circuito doganale ai confini, nei porti ed aeroporti:		
a) oltre l'orario normale, entro il circuito doganale portuale:		
di giorno, sino a due ore	1.500	900
per ogni ora successiva	750	450
di notte, assegno supplementare per ogni ora.	450	210
b) fuori del circuito doganale e portuale:		
di giorno sino a due ore	1.800	1.200
per ogni ora successiva	900	600
di notte, assegno supplementare per ogni ora.	450	220
4. - Operazione inerenti alle prove della brucellina, della malleina, della tubercolina o ad altre prove allergiche per gli animali in importazione, eseguite fuori orario, comprensivo delle indennità di cui al precedente n. 3, per ogni capo con un minimo di lire 1.000 (x)	100	—